

prot. 1802

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO

IL SINDACO

VISTO l'art. 10 comma 1 della legge 27.03.92, n. 257, "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

VISTO il D.M. Sanità 06.09.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 257/92 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

VISTO che i piani regionali richiamati dall'art. 10 della Legge 257/92 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;

VISTO che il comma 5 dell'art. 12 della Legge 257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presenti negli edifici;

CONSIDERATO che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al comma 1, dell'art. 12 Legge 257/92, le ASL effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12 del D.P.R. 08.08.94. (pubblicato in G.U. S. Gen. n. 251 del 26.10.94) "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;

CONSIDERATO che la parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materi di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

CHE si ritiene necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

CONSIDERATO che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art. 12 DPR08.08.94);

CONSIDERATO altresì che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte di inquinamento, e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTA la legge 27.03.1992, n° 257;



VISTO il D.M. 06.09.1994;

VISTO il D.M. 471 del 24. 10.1999, Regolamento indicante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n° 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio 29. 07. 2004, n° 248;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;

ORDINA

a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, **entro il termine perentorio di giorni 120 (centoventi)** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale:

— **di effettuare il censimento degli stessi** mediante l'utilizzo dell'apposita scheda fornita dal Comune e disponibile presso l'Ufficio del Responsabile del Settore Urbanistica - Ambiente - geom. Raffaele Nevola e sul sito www.comune.atripalda.av.it;

— **di provvedere**, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, **all'attuazione delle azioni e/o interventi**, in linea con i principi dettati dal D.M. 06.06.1994, redigendo una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, redatta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza, contenente le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi e il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto, di cui al paragrafo 4 del D.M. 06.09.1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- A -
- Integro non suscettibile di danneggiamento** (non è necessario un intervento di bonifica);
 - Integro suscettibile di danneggiamento** (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di **anni due** dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
 - Danneggiato** (la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'ASL competente per territorio, **ad horas**).

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto. Coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente al **01.01.2015**, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente).

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune di Atripalda, può presentare segnalazione scritta.

La scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore, o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali, e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, va trasmessa al Comune di Atripalda - Settore Urbanistica - Ambiente. - geom. Raffaele Nevola.

Successivamente il Comune provvederà a trasmettere all'ASL tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

Per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa, ai sensi della Legge 257/92, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento, a mezzo Ufficio Messi Comunali, al Comando di Polizia Municipale, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' ASL Avellino - in Via Circumvallazione, Avellino; dispone, inoltre, la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito del Comune.

Dalla residenza municipale li 27.08.2015



IL SINDACO

Avv. Paolo Spagnuolo



5. Tipo di materiale, quantità e/o estensione e stato di conservazione

Amianto in matrice compatta (*materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici, per lo più cemento amianto*)

Quantità (n°, mq)	presenza di sfaldature, crepe, rotture			
Lastre ondulate (<i>tetti in eternit</i>)	SI	LIEVI	NO
Pareti (<i>rivestimenti esterni, interni, sottotetti</i>)	SI	LIEVI	NO
Tubazioni (<i>pluviali</i>)	SI	LIEVI	NO
Canne fumarie (<i>comignoli</i>)	SI	LIEVI	NO
Serbatoi idrici (<i>cassoni</i>)	SI	LIEVI	NO
Pavimenti linoleum (<i>mattonelle</i>)	SI	LIEVI	NO
Altro	SI	LIEVI	NO

Amianto in matrice friabile (*materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale*)

Quantità (n°, mq)	presenza di sfaldature, crepe, rotture			
Cartoni, carta, filtri (<i>caloriferi, caldaie, forni</i>)	SI	LIEVI	NO
Corde, nastri, guaine (<i>guarnizioni termiche</i>)	SI	LIEVI	NO
Imbottiture, rivestimenti, feltri (<i>isolanti</i>)	SI	LIEVI	NO
Amianto a spruzzo (<i>miscele isolanti</i>)	SI	LIEVI	NO
Rivestimenti tubi/caldaie (<i>impasti gessosi</i>)	SI	LIEVI	NO
Altro	SI	LIEVI	NO

6. Misure di prevenzione (*barrare più caselle*)

- È stato adottato un programma di controllo/manutenzione e nominato il responsabile per la gestione amianto (ai sensi del capo 4 del D.M. 06.09.1994)?

SI	NO
----	----
- È prevista/attuata l'eliminazione delle cause di danneggiamento? infiltrazioni, correnti, vibrazioni, ecc.)

SI	NO
----	----
- È stato programmato un intervento di bonifica?
(*se si specificare rimozione confinamento incapsulamento*)

SI	NO
----	----
- Sono state già effettuate bonifiche? (*esclusa la rimozione*)
(*se si specificare confinamento incapsulamento*)

SI	NO
----	----

li, _____

(firma) _____